L'efficacia diretta del regolamento implica che la sua entrata in vigore e la sua applicazione nei confronti degli amministrati non abbisognano di alcun atto di ricezione nel diritto interno.

Il provvedimento legislativo di diritto interno che abbia lo stesso contenuto di una disposizione comunitaria direttamente efficace non può affatto pregiudicare tale efficacia diretta, né sminuire la competenza attribuita alla Corte di giustizia dal trattato CEE.

4. L'abrogazione di un regolamento non implica, salvo espressa disposizione in contrario, la perdita dei diritti quesiti.

5. L'efficacia diretta negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, propria dei regolamenti e di altre norme comunitarie, non potrebbe essere contrastata in giudizio da una legge interna, senza che venissero messi in forse sia il carattere essenziale delle norme comunitarie in quanto tali, sia il principio fondamentale della preminenza dell'ordinamento giuridico comunitario.

Ciò vale, in particolare, per la data a partire dalla quale la norma comunitaria ha efficacia e attribuisce ai singoli dei diritti soggettivi.

Il potere degli Stati membri di variare, ciascuno per ciò che lo riguarda e senza espressa autorizzazione, il momento dell'entrata in vigore delle norme comunitarie va escluso in vista della necessità di garantire l'applicazione uniforme e simultanea del diritto comunitario nell'intera Comunità.

Nel procedimento 34-73,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal presidente del Tribunale di Trieste, nella causa dinanzi a questo pendente fra

F.lli Variola SpA, Trieste,

e

Amministrazione italiana delle Finanze,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 18 e 20 del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19 (relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali; GU del 20 aprile 1962, pag. 933) e degli artt. 18 e 21 del regolamento CEE del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120 (relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali; GU del 19 giugno 1967, pag. 2269), nonché su talune altre questioni relative all'efficacia diretta delle suddette norme,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; R. Monaco e P. Pescatore, presidenti di Sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, H. Kutscher, C. Ó Dálaigh, M. Sørensen (relatore) e A. J. Mackenzie Stuart, giudici;

avvocato generale: A. Trabucchi,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato le seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

Gli antefatti e lo svolgimento del procedimento si possono riassumere come segue:

1. A norma dell'art. 18, n. 1, il regolamento n. 19 vieta «la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tasse di effetto equivalente» sulle importazioni da Stati membri, dichiarandone l'incompatibilità con l'applicazione del regime dei prelievi intracomunitari. Parimenti l'art. 20, n. 1, sancisce che «L'applicazione del regime dei prelievi nei confronti dei paesi terzi implica il divieto di riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente sulle importazioni provenienti dai paesi terzi». Gli artt. 18 e 20 del regolamento n. 19 sono entrati in vigore il 30 luglio 1962 (cfr. regolamento n. 49/62, GU 1962, pag. 1571).

Il regolamento del Consiglio n. 120/67/CEE vieta, all'art. 21, n. 1, per gli scambi intracomunitari e all'art. 18, n. 2, per gli scambi coi paesi terzi, «la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente». Ai sensi dell'art. 33, «il regime previsto dal presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1967 . . .»; lo stesso articolo ha abrogato il regolamento n. 19 con effetto dal 1° luglio 1967.

2. Il 15 aprile 1965, la ditta F.lli Variola importava fra l'altro una partita di cereali dall'Argentina e, il 27 settembre 1967, una partita di cereali dal Canada.

All'atto della prima importazione, la ditta doveva versare alla dogana di Trieste le seguenti somme:

a) Lit. 13 310 per diritto amministrativo,
b) Lit. 5 000 per diritto di statistica,
c) Lit. 1 500 per tasse di sbarco.

Per la seconda importazione, essa doveva versare:

a) Lit. 252 850 per diritto amministrativo,
b) Lit. 100 000 per diritto di statistica,
c) Lit. 30 000 per tassa di sbarco.

Il 2 gennaio 1973, la ditta intentava dinanzi al presidente del Tribunale di Trieste un procedimento per decreto ingiuntivo contro l'Amministrazione delle Finanze, onde ottenere il rimborso delle

suddette somme, a suo avviso indebitamente percepite. Essa sosteneva fra l'altro che i diritti e le tasse sopra indicate costituiscono, per natura, tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali che, a norma dei regolamenti nn. 19/62 e 120/67, lo Stato italiano non poteva più riscuotere successivamente al 30 luglio 1962; era quindi illegittima, da parte dell'amministrazione, la riscossione del relativo importo, che va rimborsato.

3. Con ordinanza 12 gennaio 1973, il presidente del Tribunale di Trieste ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se la nozione di «tassa di effetto equivalente» di cui agli artt. 18 e 20 del regolamento n. 19/62 e agli artt. 18 e 21 del regolamento n. 120/67 sia la medesima degli artt. 9 e seguenti del trattato.
2. Se una tassa (od onere pecuniario) che venga applicata unicamente sulle merci importate — provenienti sia dai paesi membri sia dai paesi terzi — per il solo fatto che esse vengano sbarcate nei porti nazionali, costituisca una tassa di effetto equivalente nel senso degli artt. 9 e seguenti del trattato e sia pertanto vietata dagli artt. 18 e 20 del regolamento n. 19/62 e dagli artt. 18 e 21 del regolamento n. 120/67 nel caso di importazione di cereali sia dai paesi membri sia dai paesi terzi.
3. Se gli artt. 18 e 20 del regolamento n. 19/62 e gli artt. 18 e 21 del regolamento n. 120/67 debbano considerarsi norme direttamente applicabili all'interno dell'ordinamento giuridico degli Stati membri.
4. Se in base all'art. 189 del trattato l'inserimento delle disposizioni di cui sopra nell'ordinamento giuridico degli Stati membri — che deriverebbe, in generale, dalla legge nazionale di ratifica del trattato CEE — sia da ritenersi attuato, in particolare, anche mediante singoli provvedimenti interni che riproducano il contenuto delle disposizioni comunitarie.
5. Se, in caso di risposta positiva al quesito n. 4, i singoli provvedimenti nazionali — che abbiano lo stesso contenuto delle disposizioni comunitarie direttamente applicabili — abbiano come effetto di assoggettare la materia, oggetto della regolamentazione comunitaria, alla normativa nazionale, escludendo, conseguentemente, la competenza della Corte di giustizia a giudicare delle violazioni eventualmente commesse.
6. Se la eventuale diretta applicabilità degli artt. 18 e 20 del regolamento n. 19/62 abbia fatto sorgere in capo ai singoli dei diritti soggettivi tutelabili innanzi ai giudici nazionali.
7. Se in caso di risposta positiva al quesito n. 6, tali diritti soggettivi permangano tuttora perfetti e non abbiano avuto soluzione di continuità a partire dal 1° luglio 1962 (oppure a partire da altra data) a seguito dell'entrata in vigore del regolamento n. 120/67 che ha sostituito il regolamento n. 19/62.
8. Se con un provvedimento di legge emanato posteriormente all'entrata in vigore della norma comunitaria uno Stato membro possa modificare «ad libitum» la data di decorrenza del divieto di applicare tasse di effetto equivalente, contemplato dagli artt. 18 e 20 del regolamento n. 19/62 e dagli artt. 18 e 21 del regolamento n. 120/67.»

Dalla motivazione dell'ordinanza di rinvio risulta che:

— la questione n. 2 riguarda la tassa di sbarco di cui al R.D. 21 dicembre 1921, n. 1592 ed all'art. 27 della legge 9 febbraio 1963, n. 82;

— quanto ai diritti per servizi amministrativi ed a quelli di statistica, il Tribunale richiama le sentenze di questa Corte nelle cause 24-68 e 8-70, ove essi vengono qualificati tasse d'effetto equivalente a dazi doganali;

— il Tribunale desidera sapere se il divieto d'istituire e mantenere tasse d'effetto equivalente sulle importazioni di cereali, tanto dai paesi membri quanto dai paesi terzi, sia divenuto effettivo già dal 30 luglio 1962, data d'entrata in vigore del regolamento n. 19/62, oppure soltanto dal 1° luglio 1967, data d'entrata in vigore del regolamento n. 120/67;

— la questione n. 5 si riferisce al fatto che lo Stato italiano ha recepito le norme del regolamento n. 19/62 mediante il D.L. 30 luglio 1962, n. 955, e quelle del regolamento n. 120/67 mediante il D.L. 20 febbraio 1968, n. 59;

— la questione n. 8 si riferisce al fatto che lo Stato italiano, con una legge del 1971 (L. n. 447 del 24 giugno 1971), ha disposto:

a) l'abolizione dei diritti amministrativi, a partire dal 1° luglio 1968, sulle importazioni dai paesi membri,

b) l'abolizione dei diritti amministrativi e di statistica, soltanto a partire dal 1° agosto 1971, sulle importazioni da paesi terzi.

4. L'ordinanza del presidente del Tribunale di Trieste è pervenuta in cancelleria il 27 febbraio 1973.

In forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte il 7 giugno 1973 la sig.ra W. Donà-Viscardini per la Commissione delle Comunità europee e il 13 giugno 1973 il prof. G. M. Ubertazzi e l'avv. Capelli per la ricorrente nella causa principale.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

La ricorrente nella causa principale e la Commissione hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 12 luglio 1973.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 26 settembre 1973.

II — Le osservazioni presentate alla Corte

Le osservazioni presentate alla Corte si possono riassumere come segue:

1. *Sulla ricevibilità*

La ditta *Variola* osserva che nessun dubbio può sussistere circa la ricevibilità del provvedimento di rinvio. La rimessione ai sensi dell'art. 177 del trattato non è affatto subordinata all'instaurazione del contraddittorio dinanzi al giudice nazionale, potendo anche essere disposta d'ufficio nel caso di un procedimento sommario come quello per «decreto ingiuntivo» previsto dagli artt. 633 e segg. del codice italiano di procedura civile. Questa tesi trova conferma nella giurisprudenza della Corte e in particolare nella sentenza 43-71 (Politi/Ministero italiano delle Finanze, Racc. 1971, pag. 1039).

Su questo punto, gli argomenti svolti dalla *Commissione* sono in sostanza identici a quelli fatti valere dalla Variola. La Commissione rileva inoltre che i quesiti 4) e 5) non sembrano interessare le disposizioni in causa, perché queste non sono state riprodotte — almeno per la parte relativa al divieto di applicare alle importazioni da paesi terzi tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali — nei provvedimenti interni cui allude il giudice a quo. Si può però ritenere che il giudice nazionale si chieda se la riproduzione di talune disposizioni dei regolamenti comunitari in provvedimenti di attuazione interni non abbia l'effetto di assoggettare alla normativa nazionale l'intera materia che costituisce oggetto della disciplina comunitaria.

2. *Nel merito*

Sulle questioni 1 e 2

Secondo la *Variola*, la tassa erariale di sbarco presenta tutte le caratteristiche proprie di una tassa d'effetto equivalente

a un dazio doganale. La ditta richiama in proposito la sentenza 24-68 (Commissione/Repubblica italiana, Racc. 1969, pag. 193 e segg.). La tassa in questione è applicata esclusivamente sulle merci importate, per il solo fatto della loro introduzione nel territorio dello Stato. L'eventuale obiezione secondo cui detta tassa potrebbe costituire il corrispettivo per un servizio prestato non ha alcun fondamento. Lo sbarco nei porti dello Stato avviene infatti anche per i prodotti nazionali, senza che per essi venga richiesto il pagamento di alcuna tassa. Inoltre, non si vede quale servizio sia reso dallo Stato col permettere lo sbarco, nei porti italiani, delle merci importate.

La *Commissione* osserva che la nozione di «tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale» è stata ormai chiaramente definita dalla Corte, fra l'altro nelle sentenze 24-68 (sopra ricordata) e 2 e 3-69 (Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders/Brachfeld and Sons e Chougol Diamond Co., Racc. 1969, pag. 211).

Essa prende in considerazione il problema del se la suddetta nozione, ai sensi degli artt. 20 del regolamento n. 19 e 18 del regolamento n. 120/67, coincida con quella di cui all'art. 21 di quest'ultimo regolamento, ed osserva che, anche se le finalità sono diverse, la portata del divieto di riscossione di tasse d'effetto equivalente è la stessa, sia nei rapporti intracomunitari, sia in quelli coi paesi terzi.

La Corte ha già affermato — sostiene la Commissione — che nei regolamenti relativi all'organizzazione dei mercati agricoli la nozione di «tassa d'effetto equivalente» ha la stessa portata che negli artt. 9 e seguenti del trattato, senza fare alcuna distinzione tra il regime intracomunitario e quello che si applica ai paesi terzi (sentenze 43-71, già menzionata, e 84-71, Marimex/Ministero italiano delle Finanze, Racc. 1972, pag. 89).

Ricordando che, nell'ambito dell'art. 177 del trattato, la Corte non può applicare le norme comunitarie ad un caso determinato, la Commissione sottolinea che la stessa Corte può tuttavia affermare che una tassa applicata per lo sbarco di merci provenienti dall'estero, e quindi solo sulle merci importate e non anche sui prodotti nazionali, costituisce un onere pecuniario che colpisce le merci estere in ragione del fatto ch'esse varcano la frontiera. Se trattasi di un onere imposto unilateralmente, l'imposizione costituisce senz'altro una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale, secondo i criteri definiti dalla giurisprudenza della Corte.

Secondo la Commissione, benché la Corte non abbia escluso che in certi casi un onere pecuniario possa costituire il corrispettivo di un servizio reso dalla pubblica amministrazione, dalla giurisprudenza della Corte stessa risulta però che la qualifica di una tassa come controprestazione nel senso sopra indicato è subordinata a condizioni estremamente rigorose, che a suo avviso non sono soddisfatte nella fattispecie. In vista di dette condizioni, essa osserva che la tassa di sbarco serve a finanziare i lavori per la manutenzione dei porti, ma non costituisce il corrispettivo di un vantaggio concreto e valutabile. Gl'importatori hanno certamente interesse a che i porti siano mantenuti in stato di funzionamento; questo interesse non è però proprio degl' importatori, ma è sentito da tutti gli operatori economici, compresi quelli che commerciano prodotti nazionali.

Sulle questioni 3 e 6

La ditta *Variola* osserva che le norme dei regolamenti indicati nel ricorso presentano tutte le caratteristiche per essere considerate direttamente efficaci, in base alla giurispradenza della Corte. Esse sono infatti redatte in forma chiara e precisa, non sono sottoposte a condizioni né subordinate ad ulteriori interventi degli Stati membri o degli organi comunitari, e sono sottratte al potere discrezionale degli Stati membri.

La *Commissione* ritiene che le norme in questione sono idonee, non solo formalmente, ma anche sostanzialmente, ad operare nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri. All'obbligo imposto agli Stati membri di non riscuotere

dazi doganali o tasse d'effetto equivalente corrisponde il diritto dei singoli di non pagare tributi aventi la natura o gli effetti di un dazio doganale. A questo diritto è garantita quindi, come a tutti i diritti soggettivi, la tutela giurisdizionale ad opera dei giudici nazionali.

Sulle questioni 4 e 5

La *Variola* osserva che, con tali questioni, il Tribunale di Trieste fa riferimento ad una grave forma di violazione della normativa comunitaria da parte dello Stato italiano. L'Italia usa recepire le norme comunitarie direttamente efficaci mediante provvedimenti interni che riproducono integralmente le disposizioni CEE. Tale sistema implica rischi gravissimi: ogni volta, infatti, che deve applicare una norma comunitaria, il giudice italiano si trova di fronte anche ad una disposizione di legge nazionale (necessariamente posteriore, in quanto riproducente il modello CEE); inoltre, l'esistenza della norma di legge nazionale può indurre il giudice a rifiutare, in caso di dubbio, l'interpretazione pregiudiziale della Corte di giustizia, per la ragione ch'egli ritiene di dover interpretare la sola norma interna.

La *Commissione* sostiene che la prassi della «riproduzione» di norme comunitarie direttamente efficaci in atti di diritto interno crea uno stato di confusione, anche ammesso che l'intenzione del legislatore nazionale non sia quella di escludere l'applicazione diretta e autonoma dei regolamenti comunitari. I giudici nazionali non sanno più a quali norme attenersi, se a quelle del regolamento comunitario o a quelle interne corrispondenti. Anche qualora si tratti di norme di contenuto identico, la scelta delle une piuttosta che delle altre non è senza conseguenze:

a) la data d'entrata in vigore può essere diversa,

b) la previa interpretazione delle norme comunitarie da parte della Corte non è più necessaria.

La Corte di giustizia ha già espressamente condannato detta prassi (sentenza 39/72, Commissione contro Repubblica italiana, ancora inedita).

Sulla questione 7

Quanto al termine dal quale sono sorti i diritti soggettivi attribuiti dai regolamenti comunitari, la *Variola* osserva che il divieto di riscossione delle tasse d'effetto equivalente è stato mantenuto in tutto il suo rigore dal regolamento n. 120/67, che ha sostituito completamente il regolamento n. 19/62. Esso è quindi perdurato ininterrottamente dal 30 luglio 1962.

La *Commissione* condivide questo assunto.

Sulla questione 8

Secondo la *Variola*, è evidente che la soluzione della presente questione non si potrà trovare che nella soluzione del conflitto fra le norme comunitarie e gli artt. 1 e 2 della legge italiana n. 447 del 1971. Il giudice ha posto il problema della rilevanza dei termini fissati dalla legge interna per quanto riguarda diritti soggettivi originati da norme comunitarie — i quali, una volta sorti, non potrebbero ovviamente subire alcuna limitazione, grazie al primato del diritto comunitario anche nei confronti della legge nazionale posteriore difforme.

La *Commissione* rileva che il problema non è nuovo, perché si è già posto nella causa 84-71 (Marimex/Ministero italiano delle Finanze, già menzionata), per l'appunto a proposito della stessa legge n. 447 abrogativa del diritto di statistica e del diritto per servizi amministrativi. La Corte lo ha risolto considerando che l'efficacia dei regolamenti, quale la si desume dall'art. 189, osta all'applicazione di qualsiasi provvedimento legislativo, sia pure posteriore, con essi incompatibile. La Commissione sostiene che, certo, l'abrogazione espressa delle norme interne preesistenti incompatibili col diritto comunitario immediatamente efficace può essere utile e addirittura auspicabile ai fini della certezza del diritto, ma deve

trattarsi di una semplice formalità, senza effetti propri. Se l'atto di abrogazione prevedesse effetti diversi rispetto a quelli delle norme comunitarie (in particolare, come nella fattispecie, in ordine alla data di acquisto dei correlativi diritti) si creerebbe un conflitto che dovrebbe allora essere superato in base al principio della prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale.

In diritto

1 Con ordinanza 12 gennaio 1973, pervenuta in cancelleria il 27 febbraio 1973, il presidente del Tribunale di Trieste ha chiesto a questa Corte di pronunziarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione dei regolamenti CEE del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19 e 13 giugno 1967, n. 120, relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, nonché su talune altre questioni relative all'efficacia diretta delle suddette norme negli ordinamenti degli Stati membri.

Sulla prima questione

2 Con la prima questione si chiede alla Corte se la nozione di «tassa d'effetto equivalente» ai dazi doganali, di cui agli artt. 18 e 20 del regolamento n. 19/62 e agli artt. 18 e 21 del regolamento n. 120/67, sia la medesima di cui si parla negli art. 9 e seguenti del trattato.

3 Le disposizioni del trattato che vietano agli Stati membri di applicare, negli scambi intracomunitari, tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali hanno lo scopo di garantire la libera circolazione delle merci nell'ambito della Comunità. Le norme dei regolamenti relative all'organizzazione del mercato agricolo si propongono, nella parte in cui vietano la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente negli scambi intracomunitari, il medesimo risultato, mentre, nella parte in cui introducono un analogo divieto rispetto alle importazioni da paesi terzi, mirano a stabilire un sistema uniforme alle frontiere esterne della Comunità. Nulla consente d'interpretare la nozione di «tassa di effetto equivalente» in modo diverso negli art. 9 e seguenti del trattato e, rispettivamente, negli artt. 18 e 20 del regolamento n. 19 e 18 e 21 del regolamento n. 120.

Sulla seconda questione

4 Con la seconda questione si chiede se una tassa che viene riscossa unicamente sulle merci importate — provenienti sia dai paesi membri sia dai paesi terzi — per il solo fatto che esse sono sbarcate nei porti nazionali, sia una «tassa di

effetto equivalente ai dazi doganali» e sia pertanto vietata in forza dei sopraccitati regolamenti.

5 Risulta dal fascicolo processuale che si tratta, nel presente caso, della tassa detta «di sbarco», contemplata dall'art. 27 della legge italiana 9 febbraio 1963 n. 82 (relativa alle tasse e ai diritti marittimi) e riscossa sulle merci provenienti dall'estero che vengano sbarcate in porti, rade o rive italiane in vista dell'importazione definitiva o temporanea. Detta tassa ammonta, per i cereali, a 30 lire la tonnellata metrica. Il gettito della suddetta tassa serve a finanziare il miglioramento delle attrezzature portuali ed i lavori di manutenzione.

6 Il divieto di applicare dazi doganali e tasse d'effetto equivalente si riferisce a qualsiasi onere, riscosso in occasione o in ragione dell'importazione, il quale, colpendo specificamente i prodotti importati, e non invece quelli nazionali similari, abbia sulla libera circolazione delle merci la stessa influenza restrittiva di un dazio doganale. Per quanto tenue possa essere un tale onere, la sua riscossione e le relative formalità amministrative costituiscono un intralcio per la libera circolazione delle merci.

Sulle questioni 3 e 6

7 Con la terza e con la sesta questione si chiede se gli artt. 18 e 20 del regolamento n. 19 e gli artt. 18 e 21 del regolamento n. 120 debbano considerarsi come norme direttamente applicabili negli Stati membri e se i medesimi facciano sorgere in capo ai singoli dei diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare.

8 A norma dell'art. 189, 2° comma, del trattato, il regolamento ha «portata generale» ed «è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri». Di conseguenza, in ragione della sua stessa natura e della sua funzione nell'ambito delle fonti del diritto comunitario, esso ha efficacia diretta ed è perciò atto ad attribuire ai singoli dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare. La questione va pertanto risolta in senso affermativo.

Sulle questioni 4 e 5

9 Con la quarta e con la quinta questione si chiede, in sintesi, se l'inserimento delle disposizioni di cui è causa nell'ordinamento giuridico degli Stati membri

possa essere attuato mediante provvedimenti interni che riproducano il contenuto delle disposizioni comunitarie, di guisa che la materia verrebbe assoggettata alla normativa nazionale e, di conseguenza, resterebbe esclusa la competenza della Corte di giustizia.

10 L'efficacia diretta del regolamento implica che la sua entrata in vigore e la sua applicazione nei confronti degli amministrati non abbisognano di alcun atto di ricezione nel diritto interno. Gli Stati membri sono tenuti, in forza degli impegni da essi assunti con la ratifica del trattato, a non ostacolare l'efficacia diretta propria dei regolamenti e di altre norme comunitarie. L'osservanza scrupolosa del predetto obbligo è una condizione indispensabile per l'applicazione simultanea ed uniforme dei regolamenti comunitari nell'intera Comunità.

11 In particolare, gli Stati membri devono astenersi dall'adottare provvedimenti atti a sminuire la competenza della Corte a pronunciarsi su qualsiasi questione di interpretazione del diritto comunitario o di validità degli atti emananti dalle istituzioni della Comunità. Ne consegue l'inammissibilità di qualsiasi pratica che possa nascondere agli amministrati la natura comunitaria di una norma giuridica. La competenza attribuita alla Corte dall'art. 177 resta intatta, nonostante qualunque tentativo di trasformare, mediante una legge interna, una norma comunitaria in diritto nazionale.

Sulla questione 7

12 Con la settima questione si chiede se i diritti soggettivi attribuiti ai singoli dagli artt. 18 e 20 del regolamento n. 19/62 permangano tuttora perfetti e non abbiano avuto soluzione di continuità a seguito dell'entrata in vigore del regolamento n. 120/67.

13 Si evince dall'art. 33 del regolamento n. 120 che il regime da esso istituito è entrato in vigore il 1° luglio 1967 e che il regolamento n. 19 è stato abrogato in pari data. L'abrogazione di un regolamento non implica, salvo espressa disposizione in contrario, la perdita dei diritti quesiti. D'altra parte, il divieto per gli Stati di riscuotere tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, divieto sancito dagli artt. 18 e 20 del regolamento n. 19, è ripetuto dagli artt. 18 e 21 del regolamento n. 120. Se ne deve concludere che i diritti soggettivi sorti in capo ai singoli in forza degli artt. 18 e 20 del regolamento n. 19/62 permangono tuttora perfetti, senza soluzione di continuità a seguito dell'entrata in vigore del regolamento n. 120/67.

Sulla questione 8

14 Con l'ottava questione si chiede se con un provvedimento di legge emanato posteriormente all'entrata in vigore della norma comunitaria uno Stato membro possa modificare la data di decorrenza del divieto di applicare tasse d'effetto equivalente. Del fascicolo processuale si ricava che la questione viene posta con riferimento alla legge italiana 24 giugno 1971 n. 447, con cui è stata disposta l'abolizione del diritto di statistica e del diritto per servizi amministrativi, già dichiarati da questa Corte, con sentenza 1° luglio 1969 (causa 24-68; Racc. 1969, pag. 193) e 18 novembre 1970 (causa 8-70; Racc. 1970, pag. 961), incompatibili con la normativa comunitaria che proibisce la riscossione di tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali. Detta legge dispone che l'abolizione ha effetto solo a decorrere dalla sua entrata in vigore (1° agosto 1971), ad eccezione del diritto per servizi amministrativi riscosso su merci importate da altri Stati membri, il quale viene soppresso con effetto dal 30 giugno 1968.

15 L'efficacia diretta negli ordinamenti giuridici degli Stati membri propria dei regolamenti e di altre norme comunitarie — tra cui rientra il divieto di tasse aventi effetto equivalente ai dazi doganali, divieto sancito degli artt. 9 e seguenti del trattato — non potrebbe essere contrastata in giudizio da una legge interna, senza che venissero messi in forse sia il carattere essenziale delle norme comunitarie in quanto tali, sia il principio fondamentale della preminenza dell'ordinamento giuridico comunitario. Ciò vale, in particolare, per la data a partire della quale la norma comunitaria ha efficacia e attribuisce ai singoli dei diritti soggettivi. Il potere degli Stati membri di variare, ciascuno per ciò che lo riguarda e senza espressa autorizzazione, il momento dell'entrata in vigore delle norme comunitarie va escluso in vista della necessità di garantire l'applicazione uniforme e simultanea del diritto comunitario nell'intera Comunità.

Sulle spese

16 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al Tribunale di Trieste, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali della Commissione delle Comunità europee e della ditta Variola,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli artt. 9 e segg., 177 e 189,
visto il regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19 (relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali), in ispecie gli artt. 18 e 20,
visto il regolamento CEE del Consiglio n. 120/67 (relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali), in ispecie gli artt. 18, 21 e 33,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, in ispecie l'art. 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal presidente del Tribunale di Trieste con ordinanza 12 gennaio 1973, afferma per diritto:

Sulla prima questione

1° La nozione di «tassa d'effetto equivalente» di cui agli artt. 18 e 20 del regolamento n. 19/62 e agli artt. 18 e 21 del regolamento n. 120/67 va intesa nello stesso senso che negli artt. 9 e seguenti del trattato.

Sulla seconda questione

2° La tassa, che venga applicata unicamente sulle merci importate per il solo fatto che esse sono sbarcate nei porti nazionali, costituisce una «tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale» ed è pertanto vietata dagli artt. 18 e 20 del regolamento n. 19/62 e dagli artt. 18 e 21 del regolamento n. 120/67 per quanto riguarda l'importazione di cereali sia da altri paesi membri, sia da paesi terzi.

Sulle questioni 3 e 6

3° Gli artt. 18 e 20 del regolamento n. 19/62 e gli artt. 18 e 21 del regolamento n. 120/67, che vietano agli Stati membri la riscossione di qualsiasi tassa d'effetto equivalente ai dazi doganali, sono direttamente applicabili negli ordinamenti giuridici degli Stati membri ed attribuiscono ai singoli dei diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare.

Sulle questioni 4 e 5

4° Il provvedimento legislativo di diritto interno che abbia lo stesso contenuto di una disposizione comunitaria direttamente applicabile non può affatto pregiudicare tale efficacia diretta né sminuire la competenza attribuita alla Corte di giustizia dal trattato CEE.

Sulla questione 7

5° I diritti soggettivi attribuiti ai singoli dagli artt. 18 e 20 del regolamento n. 19/62 permangono tuttora perfetti, senza soluzione di continuità a seguito dell'entrata in vigore del regolamento n. 120/67.

Sulla questione 8

6° L'efficacia diretta degli artt. 18 e 20 del regolamento n. 19/62 e degli artt. 18 e 21 del regolamento n. 120/67 osta all'emanazione di qualsiasi provvedimento di legge nazionale volto a modificare la data a partire dalla quale dette disposizioni hanno avuto effetto.

Lecourt Monaco Pescatore Donner Mertens de Wilmars
Kutscher Ó Dálaigh Sørensen Mackenzie Stuart

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 10 ottobre 1973.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt